

Determina N. 268 del 14/05/2026

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA

**IL DIRETTORE
SC AFFARI GENERALI**

in forza della delega conferita con deliberazione del Direttore generale n. 2020 dell'11 dicembre 2025

Premesso che:

- l'Università degli studi di Verona - con nota del 23 aprile 2026, prot. ASST n. 31271 - ha chiesto a questa azienda la disponibilità ad accogliere il dott. Edoardo Cordioli, medico iscritto alla scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia del citato Ateneo, per lo svolgimento di uno stage fuori rete formativa presso la SC Ostetricia e ginecologia, già inclusa nella rete formativa della scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia dell'Università degli studi di Milano-Bicocca;
- a seguito delle successive intese intercorse tra i competenti uffici del suddetto Ateneo e di questa ASST è stato concordato il testo dell'accordo da formalizzare tra le parti per disciplinare le modalità della formazione specialistica di area sanitaria del dott. Edoardo Cordioli;

Richiamati:

- l'art. 27 del DPR 11 luglio 1980 n. 382, che consente alle Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- l'art. 1 del DPR 10 marzo 1982 n. 162, che stabilisce che le scuole dirette a fini speciali e le scuole di specializzazione fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle università;
- l'art. 6, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, che, al fine di soddisfare le specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale connesse alla formazione degli specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale, prevede la stipula di specifici protocolli tra università e regioni per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione e rinvia alla sottoscrizione di appositi accordi tra le università e le aziende ospedaliere la definizione dei rapporti in attuazione delle predette intese;
- il d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368 di attuazione di direttive comunitarie in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri

titoli, che riconosce la validità della formazione del medico specialista effettuata presso un'azienda ospedaliera, a tal fine accreditata dalle autorità competenti, per il conseguimento del diploma di medico chirurgo specialista;

- il DM 4 febbraio 2015, n. 68 “Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria”;
- il DI 13 giugno 2017 n. 402 “Definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell’art. 3, comma 3, del DM n. 68/2015”, in particolare l’allegato 1, che prevede che, con riferimento all’attività professionalizzante da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali;

Preso atto che il direttore della SC Ostetricia e ginecologia ha confermato la volontà di garantire al dott. Edoardo Cordioli la possibilità di svolgere attività professionalizzanti finalizzate al completamento della formazione specialistica, esprimendo parere favorevole alla stipula della convenzione;

Accertato di poter sottoscrivere l’accordo con l’Università degli studi di Verona per disciplinare la partecipazione di questa ASST alla formazione dello specializzando in ginecologia e ostetricia;

DETERMINA

di sottoscrivere con l’Università degli studi di Verona la convenzione per lo svolgimento da parte del dott. Edoardo Cordioli di attività formativa professionalizzante presso la SC Ostetricia e ginecologia, non inclusa nella rete formativa della scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia del citato Ateneo, nei termini di cui al testo allegato al presente atto (all. A).

IL DIRETTORE
SC AFFARI GENERALI
dr.ssa Eleonora Zucchinali

Il responsabile del procedimento:

dr.ssa Eleonora Zucchinali

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE DEL DOTT. EDOARDO
CORDIOLI AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA
PRESSO STRUTTURE AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA
DI SPECIALIZZAZIONE IN GINECOLOGIA ED OSTETRICIA DELL'UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI VERONA**

VISTI:

- il d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421", e in particolare l'art. 6 "Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università";
- il d.lgs. 17 agosto 1999 n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE", così come modificato dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, che, nel Titolo VI, disciplina la formazione dei medici specialisti;
- il DI 4 febbraio 2015 n. 68 avente ad oggetto il riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;
- il DI 13 giugno 2017 n. 402 relativo all'accreditamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria che definisce gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.I. n. 68/2015;
- il Regolamento per la formazione specialistica medica dell'Università degli studi di Verona, approvato con Decreto Rettorale Rep. n. 7285/2023 Prot. n. 304404 del 27 luglio 2023;
- le deliberazioni assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli studi di Verona nelle sedute rispettivamente del 22 ottobre 2013 e

del 28 novembre 2013, con le quali è stato approvato lo schema-tipo della presente convenzione;

- la deliberazione assunta dal Consiglio della Facoltà di medicina e chirurgia, nella seduta del 22 febbraio 2024, con la quale è stato approvato l'adeguamento normativo dello schema-tipo della presente convenzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA TRA

l'Università degli studi di Verona, con sede in Verona (C.A.P. 37129), Via dell'Artigliere n. 8, Codice Fiscale 93009870234, (di seguito denominata "Università"), rappresentata per il presente atto dalla prof.ssa Chiara Leardini, in qualità di Rettore dell'Università ovvero, in alternativa, dal prof. Giovanni de Manzoni, in qualità di Prorettore Vicario;

E

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Papa Giovanni XXIII con sede legale in Bergamo, Piazza OMS, 1, codice fiscale 04114370168, (di seguito denominata "ASST"), rappresentata dal dott. Francesco Locati, in qualità di direttore generale dell'ASST; di seguito denominate collettivamente "Parti" e singolarmente "Parte"

QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 – Medico in formazione specialistica

L'ASST si impegna ad accogliere presso le proprie strutture per lo svolgimento di attività di tirocinio di formazione specialistica il dott. Edoardo Cordioli (di seguito denominato "medico in formazione specialistica"), iscritto alla scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia.

In ottemperanza a quanto stabilito dal DL n. 402/2017, qualora la SC Ostetricia e ginecologia facesse parte della rete formativa di una Scuola di specializzazione di altra

Università, l'accoglienza del medico in formazione specialistica è subordinata alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria in rapporto al numero di medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequenta tale struttura.

Art. 3 – Durata del tirocinio

Il medico in formazione specialistica svolgerà attività di tirocinio in regime di *stage* per il periodo dal 1 luglio 2026 al 31 dicembre 2026, eventualmente prorogabile, previa comunicazione, per una durata non superiore ai diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto, comprensivi di eventuali periodi di frequenza in strutture estere.

Art. 4 – Luoghi di tirocinio

L'ASST mette a disposizione del medico in formazione specialistica il personale, le attrezzature e le strutture della SC Ostetricia e ginecologia al fine di raggiungere gli obiettivi formativi del tirocinio.

Art. 5 – Modalità di svolgimento del tirocinio

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal Consiglio della scuola in sede di programmazione, il medico in formazione specialistica svolgerà la sua attività secondo il piano degli obiettivi delle competenze da acquisire e delle attività previste.

Art. 6 – Natura giuridica del rapporto di tirocinio

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro. La frequenza del tirocinio è finalizzata all'acquisizione delle capacità professionali previste dall'ordinamento della Scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

Art. 7 – Tutore

L'attività di tirocinio si svolgerà sotto la guida di un tutore designato dall'ASST e di volta

in volta comunicato al Direttore della scuola di specializzazione.

Art. 8 – Comunicazione e accertamento della frequenza

La comunicazione di inizio di tirocinio dovrà essere formalizzata dall'Università attraverso l'invio del progetto formativo, anche in forma digitale, comprendente il nominativo del medico in formazione specialistica, del tutore universitario e del tutore dell'ASST, l'anno di corso, il periodo di frequenza e gli obiettivi formativi da conseguire.

L'accertamento della regolare frequenza di tirocinio presso le strutture dell'ASST è affidato al tutore individuato, il quale provvederà a comunicare mensilmente al Direttore della scuola di specializzazione di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della scuola stessa.

Art. 9 – Monitoraggio e verifica dell'attività di tirocinio

Durante lo svolgimento di tirocinio l'attività di formazione sarà verificata dal tutore universitario, designato dal Consiglio della scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo. Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione in tirocinio dello specializzando, il Consiglio della scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 10 – Tutela assicurativa

L'ASST provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale (art. 41, comma 3 d.lgs. n. 368/99).

Art. 11 – Salute e Sicurezza

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, il medico in formazione specialistica che svolge attività di formazione presso le strutture dell'ASST è equiparato ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e

sicurezza.

Al riguardo l'ASST garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute del medico in formazione specialistica nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'ASST stessa.

Il medico in formazione specialistica è tenuto all'osservanza delle disposizioni normative vigenti in tema di prevenzione e sicurezza nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dai regolamenti dell'ASST, che provvederà a garantirne la conoscenza.

Il medico in formazione specialistica deve rispettare le norme in materia di igiene e salute sui luoghi di lavoro.

Qualora il medico in formazione specialistica dovesse svolgere attività disciplinate dal d.lgs. 31 luglio 2020 n. 101, le Parti attueranno quanto previsto dallo stesso decreto in materia di radioprotezione e, in particolare:

– l'ASST fornirà all'esperto di radioprotezione incaricato dall'Università (servizio.prevenzioneprotezione@ateneo.univr.it) le informazioni da questi richieste e ritenute necessarie alla valutazione dei rischi prevista dall'art. 109 del d.lgs. n. 101/2020, alla conseguente classificazione di radioprotezione e, nel caso in cui il medico in formazione specialistica sia classificato come "Esposto", alla definizione dei vincoli di dose;

– in ottemperanza agli artt. 112 o 115 del d.lgs. n. 101/2020 l'Università trasmetterà il nominativo del medico in formazione specialistica comprensivo delle classificazioni di radioprotezione. Nel caso in cui il medico in formazione specialistica sia classificato come "Esposto", l'Università garantirà la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 134 del

d.lgs. n. 101/2020 e trasmetterà all'ASST il giudizio di idoneità previsto agli artt. 135 e 136 dello stesso decreto;

- in tutti i casi, ai sensi degli artt. 113 o 115 del d.lgs. n. 101/2020, l'ASST provvederà all'informazione e alla formazione specifica del medico in formazione specialistica prevista dall'art. 111 del d.lgs. n. 101/2020, a fornirgli i dispositivi di protezione e, qualora necessario, i mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale.

Nel caso in cui il medico in formazione specialistica sia classificato "Esposto", l'ASST provvederà inoltre, per il tramite dei suoi esperti di radioprotezione, ad approvare la classificazione di radioprotezione e il vincolo di dose proposto nonché a trasmettere con frequenza trimestrale le valutazioni dosimetriche al fine della loro trascrizione sulle schede dosimetriche ed eventualmente sul libretto individuale di radioprotezione.

Art. 12 – Servizi, strutture logistiche e uniformi di servizio

L'ASST assicura al medico in formazione specialistica che svolge attività pratica nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa o ad altre strutture logistiche di supporto e le uniformi di servizio, nelle modalità previste dal vigente regolamento in uso.

Art. 13 – Obblighi del medico in formazione specialistica

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il medico in formazione specialistica è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, nei tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4.

Durante l'attività di formazione presso l'ASST il medico in formazione specialistica è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgeranno presso la Scuola di specializzazione di appartenenza. Il medico in formazione specialistica deve rispettare gli orari assegnati, le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Art. 14 – Trattamento dati personali

In conformità a quanto previsto dal Reg. U.E. n 2016/679 e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, tutti i dati che saranno trattati dalle Parti in esecuzione della presente convenzione verranno utilizzati solo per perseguire le finalità previste dall'art. 2, nonché per adempiere agli obblighi di legge e saranno trattati con modalità manuali e automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza.

Le Parti assicurano inoltre l'adozione di misure tecniche e organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come specificamente richiesto dall'art. 32 del citato Regolamento europeo.

In particolare l'Università, in qualità di titolare del trattamento, autorizza l'ASST a trattare i dati personali del medico in formazione specialistica, conferendole la nomina di responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE.

L'ASST, in qualità di titolare del trattamento per i dati dei medici che svolgono attività di tutor, autorizza l'Università a trattare i dati personali che saranno comunicati nell'ambito dello svolgimento dell'attività in oggetto.

Oltre ad assicurare i suddetti impegni le Parti, si impegnano anche a:

-consentire il trattamento solo a persone autorizzate che hanno assunto l'impegno alla riservatezza;

-assistere l'altra parte, ove possibile, per dare seguito ad eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;

-mettere a disposizione dell'altra parte, ove possibile, su sua specifica richiesta, le informazioni per dimostrare il rispetto dei suddetti obblighi e consentire eventuali ispezioni.

I dati personali trattati dalle Parti saranno cancellati nel momento in cui non saranno

più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati, fatti salvi eventuali obblighi di conservazione previsti dalla normativa.

Il medico in formazione specialistica potrà accedere solo ai dati strettamente necessari per l'espletamento del tirocinio e, per essi, è stabilito l'obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'ASST e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza nell'ambito dell'attività di tirocinio.

A tal fine il medico in formazione specialistica sarà autorizzato al trattamento dei dati dall'ASST e dovrà assicurare un comportamento corretto, osservando le istruzioni impartite dalla stessa ASST.

Art. 15 – Oneri finanziari

Per l'attuazione della presente convenzione non conseguirà né all'Università né all'ASST alcun onere finanziario aggiuntivo. Ogni attività sarà svolta nel rispetto della normativa vigente e dell'ordinamento didattico della scuola di specializzazione di area sanitaria.

Art. 16 – Durata della convenzione

La durata della presente convenzione è pari alla durata del tirocinio nei limiti stabiliti all'art.3.

Art. 17 – Oneri fiscali

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso in base all'art. 4 della Parte II della Tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986 n. 131 e successive modifiche, a cura e spese della parte richiedente.

Le spese di bollo, dovute sin dall'origine ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e della tariffa allegata, relative alla presente convenzione sono assolte in modo virtuale dall'Università (autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Verona n. 92266 rilasciata in data 13/01/2005).

Art. 18 – Foro competente

Nei termini di legge, le Parti convengono sin d'ora che il Foro di Bergamo sarà competente a dirimere tutte le controversie nascenti dalla presente convenzione o ad essa relative.

Art. 19 – Norma Finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e il regolamento per la formazione specialistica medica dell'Università.

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 24, comma 1 e 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale).

Università degli studi di Verona

ASST Papa Giovanni XXIII

La Rettrice

Il Direttore generale

(prof.ssa Chiara Leardini)

(dott. Francesco Locati)

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 265/26)

Oggetto: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA

SC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 14/05/2026

Il Direttore

Dr. / Dr.ssa Zucchinalli Eleonora

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Publicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni
